

ALLEGATO I

PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI

STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

- una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?
- un possibile aiuto illegale¹?

In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

- una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?

Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria.

La misura è stata predisposta nel rispetto di quanto previsto nei punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto:

- ✓ Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (*ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche*)
- ✓ Assenza di vantaggi (*ad esempio, se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato*)

Si assicura che la garanzia verrà prestata alle condizioni di mercato, come previsto nel 3° capoverso del paragrafo 6 "Condizioni di operatività del fondo" dell'allegato al progetto di Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche

¹ Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (qui di seguito: "regolamento procedurale"), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

che costituisce la base giuridica della misura, per cui non esiste alcun vantaggio per gli eventuali beneficiari.

- ✓ Assenza di selettività/specificità (*ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali*)
- ✓ Nessuna distorsione della concorrenza / nessuna incidenza sugli scambi intracomunitari (*ad esempio, se l'attività non è di natura economica oppure è solamente locale*).

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE CONCEDE L'AIUTO

1.1. Stato membro interessato

Italia

1.2. Regione/i interessata/e (se del caso)

Regione Marche

1.3.

Persona di contatto responsabile:

Nome **VINCENZO CIMINO**

Indirizzo: **c/o REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE – SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA – P.F. COMPETITIVITA' E
SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
VIA TIZIANO 44 - 60121 ANCONA**

Telefono : : **071 8063649**

Fax : : **071 8063049**

E-mail : **vincenzo.cimino@regione.marche.it**

1.4. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente

Nome :

Telefono :

Fax :

E-mail :

1.5. Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l'indirizzo:

Nome :

Indirizzo :

.....

.....

1.6. Indicare il riferimento che si desidera sia riportato nella corrispondenza della Commissione

“Garanzie prestate in favore delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale”

1.7. Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

**REGIONE MARCHE
SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA
P.F. SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA
VIA TIZIANO 44 - 60121 ANCONA**

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AIUTO

2.1. Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto individuale):

“Garanzie prestate in favore delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale”

2.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.

Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

	Obiettivo principale <i>(barrare solo <u>una</u> casella)</i>	Obiettivo secondario ²
✓ Sviluppo regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Tutela dell' ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Risparmio energetico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Aiuto per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Occupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Capitale di rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Servizi di interesse economico generale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Sviluppo settoriale ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓		
✓ Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

² Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale, ad esempio nel caso di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

³ Specificare il settore al punto 4.2.

- ✓ Conservazione del patrimonio
- ✓ Cultura

2.3. Regime - Aiuto individuale⁴

2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

sì no

- In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

sì no

- In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. (...) del (...) ?

sì no

- In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).
- In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

sì no

- In caso affermativo, specificare:

Numero dell'aiuto:

.....

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione (SG(...))D/...):

.../.../.....

Durata del regime originario:

.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

.....

2.3.2 La notifica riguarda un aiuto individuale?

⁴ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

sì no

➤ In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato:

Titolo:

Numero dell'aiuto:

.....

Lettera di autorizzazione della Commissione :

.....

aiuto individuale non basato su un regime

2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁵. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 1.

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione⁶. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 2.

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁷. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 3.

⁵ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.02.2004, pag. 22), dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁶ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁷ Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126), modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

- Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale⁸.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001⁹.

3. BASE GIURIDICA NAZIONALE

3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:

Titolo: Progetto di deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto "Criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale."

Riferimento (se del caso):

.....

3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

- Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)
- Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

3.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione (clausola di sospensione)

sì no

⁸ Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

⁹ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

3.4. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti: in caso di regime di aiuti,

- impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo

sì

indirizzo Internet:

<http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/Default.htm>

- conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet

sì

4. BENEFICIARI

4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

in una regione non assistita

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS)

.....

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello 2 o inferiore del NUTS):

.....

mista: specificare

La Regione Marche è una regione mista in quanto una serie di comuni sono aree assistite ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE.

4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

Nessun settore specifico

Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2¹⁰

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca

4.3. Per un aiuto individuale:

Nome del beneficiario:

Tipo di beneficiario :

PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo: :

Totale di bilancio annuo: :

.....

Indipendenza :

(allegare una dichiarazione sull'onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI¹¹ o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati):

.....

grande impresa

impresa in difficoltà¹²

4.4. Per un regime di aiuti:

Tipo di beneficiari:

tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)

¹⁰ La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

¹¹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.02.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

¹² Secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

unicamente grandi imprese

piccole e medie imprese¹³

medie imprese

piccole imprese

microimprese

i seguenti beneficiari:

numero stimato di beneficiari:

inferiore a 10

da 11 a 50

da 51 a 100

da 101 a 500

da 501 a 1 000

superiore a 1 000

5. IMPORTO DELL'AIUTO / SPESA ANNUA¹⁴

Per un aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:

.....

Per un regime di aiuti indicare l'importo annuo dello stanziamento previsto e l'importo totale:

.....

Per le misure fiscali indicare l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del minor gettito fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:

.....

¹³ Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/0,2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

¹⁴ Tutti i dati devono essere forniti in moneta nazionale.

Se la dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce:

L'importo complessivo dello stanziamento per la presente misura, stabilito in € 5.000.000,00 viene impegnato per il primo biennio di operatività e poi, trattandosi di un fondo accantonato per la costituzione di un fondo di garanzia, reimpegnato negli anni successivi fino al 2015.

Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio delle modifiche del regime notificate:

.....

6. FORMA DELL'AIUTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):

- Sovvenzione diretta
- Sovvenzione rimborsabile
- Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
- Abbuono di interessi
- Agevolazione fiscale. Specificare:
 - Detrazione di imposta
 - Riduzione della base imponibile
 - Riduzione dell'aliquota
 - Differimento dell'imposta
 - Altro
- Riduzione dei contributi di previdenza sociale
- Capitale di rischio
- Altre forme di intervento sul capitale. Specificare:
.....
- Remissione del debito
- Garanzia (fornire, fra l'altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)

Tutte le informazioni richieste sono contenute nel paragrafo 6 "Condizioni di operatività del fondo" dell'allegato al progetto di Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche che costituisce la base giuridica della misura.

Altro. Specificare:

Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l'entità dell'aiuto e il trattamento fiscale, e se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l'aiuto.

.....

Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/ della regione /di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:

La misura è finanziata dal bilancio generale della Regione Marche.

Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l'imposizione dei medesimi.

.....

Riserve accumulate

Imprese pubbliche

Altro (specificare)

.....

7. DURATA

7.1. Per un aiuto individuale:

Indicare la data prevista per dare esecuzione all'aiuto. Se l'aiuto sarà concesso in più rate, indicare la data prevista di ciascuna rata.

.....

Specificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto

.....

7.2. Per un regime di aiuti:

Indicare la data prevista a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto

Nel 2008 e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione .

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto

31.12.2015

Se la durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:

.....

8. CUMULO DI TIPI DIVERSI DI AIUTI

L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

sì no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:

.....

9. SEGRETO D'UFFICIO

La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

sì no

In caso affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:

.....
.....
.....

Lo Stato membro presenta una versione non riservata della notifica su base volontaria?

sì no

In caso affermativo, la Commissione pubblicherà la sua decisione senza chiedere allo Stato membro di confermarne il contenuto.

10. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

10.1 Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

La misura è stata predisposta nel rispetto di quanto previsto nei punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

- Aiuti alle PMI
 - Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
 - Notifica di singoli aiuti o di regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
 - Aiuti alle PMI nel settore agricolo

- Aiuti alla formazione

- Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004
- Notifica per ragioni di certezza giuridica

- Aiuti all'occupazione
 - Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
 - Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica

- Aiuti a finalità regionale
 - Notifica di un aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013¹⁵
 - Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)
 - Notifica di un aiuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1628/2006
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica

- Aiuti a ricerca, sviluppo ed innovazione
- Aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà
- Aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- Aiuti per la produzione audiovisiva
- Aiuti alla tutela dell'ambiente
- Aiuti al capitale di rischio
- Aiuti al settore agricolo
- Aiuto al settore della pesca
- Aiuto al settore dei trasporti
- Aiuto alla costruzione navale

10.2 Qualora i regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare le ragioni dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE, facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura e ai trasporti.

¹⁵ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

10.3 Qualora gli esistenti regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'approvazione e ove non richiesto dalle rilevanti schede di informazioni complementari di cui alla parte III, fornire le seguenti informazioni concernenti i probabili effetti della misura notificata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Tali informazioni sono necessarie per completare la valutazione comparata, da parte della Commissione, degli effetti positivi della misura di aiuto (il raggiungimento di un obiettivo di comune interesse) rispetto ai suoi effetti secondari potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza).

10.3.1 Aiuti individuali:

A) Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati e la quota di mercato indicativa del beneficiario:

.....

B) Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

.....

10.3.2 Regimi di aiuto:

A) Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che il regime di aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati:

B) Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

.....

11. ORDINI DI RECUPERO PENDENTI
--

11.1. Per un aiuto individuale:

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti),

finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

sì no

11.2. Per un regime di aiuti:

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

sì no

12. ALTRE INFORMAZIONI

Fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.

Come già sopra detto nella parte relativa allo status della notifica la misura è stata notificata per ragioni di certezza giuridica ed è pertanto implicito che non verrà attuata prima della autorizzazione della Commissione. La clausola di sospensione è comunque già prevista nel progetto di deliberazione della Giunta Regionale della Marche, base giuridica della presente misura.

13. ALLEGATI

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione.

Progetto di deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “Criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale.”

<http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/2008/garanzie%20agricole.pdf>

14. DICHIARAZIONE

Certifico che, a mia conoscenza, le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo **Ancona**,

Firma:

Nome e funzione del firmatario **Vincenzo Cimino – Dirigente P.F. Competitività e Sviluppo dell'impresa Agricola**



seduta del
delibera

pag.
2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

OGGETTO: Criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di approvare i criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 di cui all'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrale e sostanziale ;
- di stabilire che gli stessi criteri saranno applicati per l'attuazione degli interventi di ingegneria finanziaria finalizzati a facilitare l'accesso al credito alle imprese operanti nella Regione Marche nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale ;
- che gli aiuti sotto forma di garanzia prestate secondo i criteri stabiliti dal presente atto, potranno essere concessi previa autorizzazione da parte della Commissione e, limitatamente agli interventi di ingegneria finanziata finanziabili nell'ambito del regolamento (CE) n. 1974/2006 previa modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche;
- che dal presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;
- di pubblicare per estratto il presente atto nel BUR della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca



seduta del
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2006 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplina alcune forme di ingegneria finanziaria prevedendo, tra l'altro, il cofinanziamento, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, delle spese per il sostegno di fondi di garanzia. L'articolo 51 del medesimo regolamento stabilisce alcuni requisiti per l'operatività dei fondi cofinanziati dal FEASR, mentre l'articolo 52 stabilisce le modalità per la rendicontazione delle spese nell'ambito di interventi di sostegno ai fondi di garanzia.

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, approvato dalla Commissione europea con decisione della Commissione europea C (2008) 724 del 15/02/2008, prevede al paragrafo 5.2.g l'attivazione di operazioni di ingegneria finanziaria che potranno essere attivate successivamente alla approvazione, da parte dei competenti uffici della DG Concorrenza della Commissione europea, del relativo regime di aiuto. Gli interventi di ingegneria finanziaria cofinanziati dal FEASR potranno essere attivati a seguito di modifica del PSR della Regione Marche. Gli interventi verranno attivati in regime di non aiuto coerentemente con quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia 2008/C 155/02 (di seguito "Comunicazione").

Gli stessi criteri verranno attuati per gli interventi di ingegneria finanziaria finalizzati al miglioramento dell'accesso al credito per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale della Regione Marche a fronte di finanziamenti bancari richiesti per la realizzazione di interventi coerenti e conformi con regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea.

Il presente atto è stato notificato alla Commissione europea per la verifica di compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato e in particolare con la Comunicazione e sono stati autorizzati con decisione n.....

Per quanto sopra si propone:

- di approvare i criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 di cui all'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrale e sostanziale ;
- di stabilire che gli stessi criteri saranno applicati per l'attuazione degli interventi di ingegneria finanziaria finalizzati a facilitare l'accesso al credito alle imprese operanti nella Regione Marche nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale ;
- che gli aiuti sotto forma di garanzia prestate secondo i criteri stabiliti dal presente atto, potranno essere concessi previa autorizzazione da parte della Commissione e, limitatamente agli interventi di ingegneria finanziata finanziabili nell'ambito del regolamento (CE) n. 1974/2006 previa modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche;



seduta del
delibera

pag.
4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

- che dal presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;
- di pubblicare per estratto il presente atto nel BUR della Regione Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesca Severini

Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola

VISTO
Il dirigente
Vincenzo Cimino

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n..... pagine, di cui n..... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Bruno Brandoni



seduta del
delibera

pag.
5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

ALLEGATO alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INGEGNERIA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50, 51 E 52 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DEL 15 DICEMBRE 2006

1 Premessa

La Regione Marche intende agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale attraverso l'istituzione di un regime di prestazione di garanzie che sia compatibile con gli articoli 50, 51 e 52 del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La garanzia sarà prestata da un consorzio di garanzia (di seguito "Confidi") che operi attraverso una specifica Convenzione sottoscritta con la Regione, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1974/2006 e dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di Garanzia (2008/C 155/02).

Le garanzie verranno prestate in modo da non costituire aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87. paragrafo 1 del trattato.

2 Requisiti e operatività dei Confidi

La gestione del fondo di garanzia è affidata ad un Confidi scelto secondo una procedura compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi che garantisca il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità.

Il Confidi dovrà possedere i seguenti requisiti:

- sede operativa nella Regione Marche
- finalità di mutualità e non di lucro perseguite mediante prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito alle imprese socie;
- natura giuridica in forma associativa con preferenza alle società cooperative;
- capitale sociale versato pari almeno a Euro 500.000,00
- una base sociale che comprenda almeno 100 imprese agricole operanti nella Regione Marche;
- possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.

La Commissione europea non può diventare socio o azionista dei Confidi.



seduta del
delibera

pag.
6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 51 comma 6 del reg. (CE) 1974/2006 il Confidi deve sottoscrivere una convenzione con l'autorità di gestione del PSR della Regione Marche dove siano indicate la strategia e la pianificazione degli interventi, il monitoraggio e le disposizioni di liquidazione.

Inoltre il Confidi dovrà presentare conformemente al comma 1 dell'art. 51 del Reg. (CE) 1974/2006 un piano di attività che precisi:

- il portafoglio di garanzia;
- i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento;
- il bilancio di esercizio del Confidi;
- la proprietà e i soci cofinanziatori;
- i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza del Confidi;
- lo Statuto del Confidi;
- la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo FEASR;
- la politica d'uscita degli investimenti e le disposizioni di liquidazione, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR;

Il piano di attività verrà valutato dall'autorità di gestione del PSR che ne sorveglia la sua applicazione.

Il Confidi deve relazionare alla Regione Marche ogni anno su:

- numero e importo delle garanzie emesse compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSR a cui si riferiscono;
- numero e importo delle garanzie in essere alla fine del periodo compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSR a cui si riferiscono;
- numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;
- entrate annue derivanti dai premi addebitati, dai recuperi, ecc.;
- spese annue: spese amministrative, indennizzi pagati su garanzie attivate;
- avanzo o deficit annuo;
- avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime.

3 Beneficiari

Beneficiari del regime di aiuto sono:

- le imprese singole e associate operanti nel settore agricolo e
- le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato;
- imprese forestali

operanti nella Regione Marche e aderenti liberamente al Confidi, .



Il Confidi può rilasciare garanzie solo ad imprese socie fermo restando che l'associazione ad esso rimane libera a favore di tutte le imprese singole e/o associate.

Il Confidi può prestare garanzie alle imprese che richiedano finanziamenti bancari per realizzare investimenti nel territorio regionale coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste:

- dalle schede delle misure del PSR 2007-2013;
- da regimi di aiuto notificati e autorizzati dalla Commissione nel settore agricolo, agroalimentare e dello sviluppo rurale.

In ogni caso gli investimenti per i quali è richiesta la prestazione della garanzia devono risultare ammissibili a seguito di istruttoria da parte della Regione Marche o enti delegati.

Le garanzie possono essere rilasciate soltanto in attività che gli amministratori del fondo valutino potenzialmente realizzabili: la verifica della fattibilità economica prende in considerazione tutte le fonti di reddito dell'impresa in questione, desumibili anche dal business plan presentato ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo del PSR o di altri regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione.

Il Confidi non può rilasciare garanzie ad aziende in difficoltà, secondo la definizione che di questa espressione è fornita dalle Linee Guida Comunitarie sugli Aiuti di Stato per il recupero e la riorganizzazione di aziende in difficoltà. Il beneficiario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizione di mercato senza alcun intervento pubblico di garanzia.

Il Confidi non potrà concedere garanzie ad imprese che, a seguito di valutazione secondo i criteri descritti nel successivo paragrafo 6, rientrino in classi di rischio alto.

Il Confidi dovrà dimostrare che la partecipazione dei privati al fondo sia almeno pari al 50% della dotazione complessiva del fondo stesso, mantenendo il contributo pubblico per la costituzione del fondo non superiore al 50%.

1 Tipologia di garanzia

Le garanzie possono essere concesse entro il limite massimo del 70% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie - elevato all'80% per i giovani agricoltori come definiti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Le spese eleggibili alla garanzia del fondo sono le operazioni creditizie a medio e lungo termine (superiore a 18 mesi) concesse da banche ed altri operatori finanziari riconosciuti per investimenti ammissibili ai sensi del PSR 2007-2013 o ai sensi di regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea.

La durata massima delle garanzie è pari a 20 anni e l'importo massimo delle garanzie concedibili per ciascuna impresa nell'arco dell'intera durata del regime è pari a 1 milione di euro.



5 Spese ammissibili a valere sul FEASR o su altri fondi pubblici

La spesa ammissibile cofinanziata dal FEASR limitatamente agli interventi ammissibili a norma del PSR 2007-2013 e da altri fondi pubblici per quanto riguarda gli interventi ammissibili a titolo di un regime di aiuto approvato dalla Commissione, consiste nell'importo di tutte le spese complessivamente sostenute per la costituzione o partecipazione ai fondi corrispondenti a :

1. totale delle garanzie prestate
2. totale degli importi impegnati a titolo di garanzia;
3. totale dei costi di gestione ammissibili.

I costi di gestione sono ammissibili nel limite del 2% in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che in seguito ad una gara di appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata.

I profitti maturati dal fondo di garanzia andranno ad incrementarne la potenzialità e saranno utilizzati allo scopo di finanziare interventi di ingegneria finanziaria a beneficio delle singole imprese.

Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte saranno riutilizzate dalla Regione per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio.

6 Condizioni di operatività del fondo

Le somme assegnate dalla Regione Marche al Confidi saranno utilizzate esclusivamente per la fornitura di garanzie collettive. Il Confidi deve garantire che il contributo pubblico alla formazione/integrazione del fondo di garanzia sia costituito come capitale separato in seno alla struttura finanziaria preesistente. In particolare deve essere disposta una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente.

Prima di prestare e dopo aver prestato le garanzie i Confidi saranno obbligati ad adottare opportune precauzioni onde evitare e/o ridurre la perdita delle proprie risorse. Il Confidi è giuridicamente obbligato a utilizzare tutti gli strumenti di legge a sua disposizione per recuperare il finanziamento pagato per l'inadempimento stesso, strumenti che devono essere espressamente previsti nel contratto. Con questo fine:

- il mutuante si deve impegnare ad informare delle condizioni patrimoniali del mutuatario e dell'evolversi della sua situazione economico-finanziaria;
- deve essere prevista la risoluzione anticipata di detto contratto di garanzia, anche prima della scadenza, in caso di inadempienza nei confronti dell'istituto mutuante;
- qualora il mutuante ponga in esecuzione la garanzia, il Confidi deve attivare immediatamente le procedure di recupero delle somme garantite secondo le modalità più opportune, da stabilirsi in base ad un concordato stragiudiziale con il



seduta del
delibera

pag.
9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

debitore oppure attraverso l'esecuzione coattiva dei beni patrimoniali del medesimo ed i secondo luogo chiedere, in caso di insufficiente esito dei suddetti interventi, l'avvio della procedura fallimentare, della liquidazione o di qualsiasi procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere le proprie ragioni di credito.

La valutazione del rischio effettuata dal Confidi deve essere realistica e tale da consentire l'autofinanziamento del regime stesso. I corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie devono essere in linea con i prezzi di mercato e correlati all'importo e la durata della garanzia, alle coperture fornite dal beneficiario, alla situazione finanziaria dello stesso, al settore economico, dalle prospettive e dalla frequenza delle inadempienze. Sulla base di tale analisi dei rischi, così come stabilito dal punto 3.4 della Comunicazione sugli aiuti di stato sotto forma di garanzia, devono essere definite le classi di rischio e la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito.

Il corrispettivo deve comunque essere in linea con i prezzi di mercato e coprire sia i normali rischi di mercato, sia le spese amministrative del regime nonché la normale remunerazione di un adeguato capitale.

Per quanto riguarda le spese amministrative, queste devono comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.

Per quanto riguarda la remunerazione di un adeguato capitale si terrà conto di quanto stabilito al punto 3.4 f della Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia. Viene considerata normale remunerazione del capitale la remunerazione annuale del capitale corrispondente a quella dei fondi obbligazionari a medio termine aventi un buon rating.

Qualora il regime venga applicato a PMI e l'importo garantito non superi i 2,5 milioni di euro per impresa nell'ambito del regime stesso, il premio di garanzia annuo può essere unico per tutti i mutuatari in deroga al punto d 3.4 d della Comunicazione. Restano ferme tutte le altre condizioni sopra previste e definite dal punto 3.4 lettere a), b), c), e), f) e g).

In ogni caso per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza dei corrispettivi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole ed i corrispettivi devono essere adeguati se vi è rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie in essere o future o soltanto queste ultime.

In caso di scioglimento del Confidi la partecipazione della Regione al fondo nonché gli interessi prodotti durante il periodo di validità del regime saranno integralmente restituiti alla Regione.



seduta del
delibera

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera ingegneria finanziaria PSR 2007_2013 2008 07 21

Al fine di escludere che si configuri un aiuto indiretto agli istituti di credito, la garanzia deve essere disponibile attraverso tutti gli istituti di credito senza che vi sia in alcun modo una selezione degli stessi, al fine di escludere l'esistenza di vantaggi specifici.

7 Relazione per la Commissione.

Alla fine del periodo di vigenza del regime di garanzia o tutte le volte che verrà fatta richiesta da parte dei competenti uffici della Commissione, la Regione Marche, in conformità a quanto stabilito al punto 6 della Comunicazione della Commissione, si impegna ad inviare alla D.G. Agricoltura una relazione sull'attuazione del regime di aiuti che contenga le seguenti informazioni:

- numero e importo delle garanzie emesse;
- numero e importo delle garanzie in essere alla fine del periodo;
- numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;
- entrate annue derivanti dai premi addebitati, dai recuperi, ecc.;
- spese annue: spese amministrative, indennizzi pagati su garanzie attivate;
- avanzo o deficit annuo; avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime.

8 Dotazione finanziaria.

La dotazione finanziaria complessiva, a valere sia sui fondi PSR sia su altri fondi pubblici, finalizzati al finanziamento delle operazioni di ingegneria finanziaria è pari a euro 5.000.000 fino al 2015.